

ENPALS - Area Contributi e Vigilanza - Ufficio Normativa e Circolari:
CIRCOLARE N. 18 del 9/11/2009

10/11/09



Oggetto: Regime contributivo per i compensi ex articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 percepiti da direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi. Precisazioni sull'ambito delle attività comprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Sommario: *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si forniscono le opportune precisazioni in ordine alla corretta individuazione dell'ambito delle attività comprese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.*

Ad integrazione della circolare dell'Ente n. 13 del 7 agosto 2006, a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si evidenzia come la predetta norma abbia fornito un'interpretazione "autentica" della locuzione utilizzata dal legislatore, all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), con l'intento di qualificare le attività i cui compensi rientrino nella categoria dei redditi diversi. In particolare, ai sensi del citato art. 35, comma 5: "Nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica."

In proposito, si precisa che - anche sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in ordine alla corretta interpretazione del citato art. 35, comma 5 - per la connotazione della nozione di "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell'ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. In linea con quanto precisato nell'ambito della citata novella legislativa, rientra, pertanto, nella predetta nozione qualsiasi attività di formazione, didattica, preparazione ed assistenza svolta nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

Si ricorda, infine, che il CONI è l'organismo abilitato dalla legge alla certificazione della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Gli Uffici dell'Ente avranno cura di adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti, nonché al contenzioso in sede amministrativa o giudiziale, in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)

EdPS
Coordinamento Nazionale
Enti di Promozione Sportiva

COMUNICATO ALLE SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Gli Enti Nazionali di Promozione Sportiva nel corso della propria riunione del 21/07/09 hanno preso in esame ancora una volta la questione delle ispezioni condotte dall'ENPALS presso le Associazioni Sportive ad essi affiliate, che hanno comportato diffide ad adempiere e verbali di accertamento di evasione contributiva per i compensi erogati ai sensi della legge 342\2000.

Gli Enti esprimono, in proposito tutta la loro preoccupazione e contrarietà ritenendo sicuramente del tutto discutibili le interpretazioni unilaterali assunte dall'ENPALS relativamente all'inquadramento degli operatori, tecnici ed istruttori. La riduttiva definizione dell'attività sportiva dilettantistica adottata dall'ENPALS in modo del tutto improprio crea gravi problemi alla conduzione della associazioni dilettantistiche e degli impianti da esse gestiti: ciò nonostante che il Governo abbia provveduto, su sollecitazione anche degli EPS, ad una interpretazione autentica della norma con il decreto Legislativo n. 185/2008 art. 35.

Per queste ragioni gli EPS, unitariamente, hanno deliberato di promuovere ulteriori azioni di chiarimento sulle pretese dell' ENPALS e sulle sue non corrette interpretazioni di norme di legge. Tali azioni sono condotte con il pieno coinvolgimento del CONI, i cui massimi responsabili dell'area legislativa e fiscale, hanno infatti partecipato all'incontro relazionando sui contatti intrapresi con l'Agenzia dell'Entrate che avrebbe loro dichiarato di comprendere e condividere il punto di vista del CONI in materia, l'Agenzia ha anche preannunciato l'emanazione di nuove circolari sulla questione. Tra l'altro gli EPS chiederanno, anche d'intesa con il CONI, un incontro immediato alle Istituzioni Governative ed in particolare al Ministero del Lavoro perchè vengano tenute in considerazione le ragioni delle organizzazioni sportive a fronte delle interpretazioni ENPALS punitive di tutto il mondo associativo sportivo.

Si consiglia per intanto alle associazioni affiliate di NON aderire alle richieste dell'ENPALS e di presentare formali atti di opposizione agli eventuali verbali in quanto i redditi erogati ai sensi della legge 342\2000 sono da considerarsi "diversi" (art. 67 TUIR) e quindi NON soggetti a contribuzione previdenziale. Gli uffici e gli esperti degli EPS saranno a disposizione delle affiliate per consigli specifici nelle diverse situazioni.

Per intanto appare opportuno fornire, in allegato un quadro di sintesi generale con le opportune indicazioni normative e la circolare del CONI emanata in data odierna.

GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Allegato

Questione ENPALS

Specificatamente le richieste ENPALS vertono sull'applicazione, o meno, dell'articolo 25 della L. 133/99 (art. 67 comma 1 lett. m TUIR) a favore degli istruttori sportivi.

Nel gennaio del 2008 nel "Documento di Programmazione Strategica dell'attività di Vigilanza per l'anno 2008" gli Enti INPS, INAIL, DPL ed ENPALS avevano previsto una serie di verifiche ed ispezioni, nei Centri Sportivi e nei Centri Fitness, al fine di determinare un reale censimento sull'inquadramento degli istruttori: gli accertamenti sono iniziati da qualche mese ed oggi siamo in grado di riportare i primi risultati.

Gli accertatori stanno determinando l'ambito di applicazione del suddetto articolo 25, laddove ricorrano i seguenti presupposti:

- a) affiliazione dell'associazione presso un ente di promozione sportiva e/o federazione nazionale riconosciuti dal CONI;
- b) iscrizione al registro nazionale CONI;
- c) esercizio di attività sportiva dilettantistica.

Se i punti a) e b) sono di facile applicazione ed interpretazione, il nodo da sciogliere riguarda l'esatta portata del termine "attività sportiva dilettantistica".

Infatti gli accertatori stanno verificando, al fine di determinare l'esatta applicazione della norma, l'effettivo esercizio dell'attività sportiva (intesa come partecipazione a campionati, tornei, manifestazioni, etc.) contestandone, invece, l'assenza laddove le

associazioni si limitino all'indizione e organizzazione di semplici corsi di avviamento (esempio cicli di lezioni di fitness, schede di lavoro in sale di body building, etc).

In questo ultimo caso, secondo l'ENPALS, verrebbe meno "l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica", nonché la carenza dell'elemento soggettivo (atleti dilettanti, istruttori, maestri, etc.) e l'elemento oggettivo (manifestazioni sportive) della L.133/99.

Corollario di quanto superiormente esposto è la contestazione alle associazioni della errata applicazione della previsione dell'art.25 laddove esse svolgano essenzialmente, ovvero principalmente, un'attività del tutto "chiusa" e "isolata" all'interno di semplici classi determinando, al contrario, il riconoscimento della applicazione a favore delle associazioni che svolgano una attività in cui i corsi vengano inquadrati come allenamenti preparatori allo svolgimento di campionati, manifestazioni, gare, incontri; insomma in una serie di attività che prevedano il confronto sportivo con altre associazioni.

Quanto superiormente esposto ha originato un vivace dibattito tra gli EPS Nazionali e l'Istituto Previdenziale che è, tutt'ora, in corso.

Si vuole però, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della vicenda, osservare quanto segue:

- 1) L'art. 7 del DL 136/2004 afferma che il CONI è "l'unico organismo certificatore della effettiva attività svolta dalle società ed Associazioni sportive dilettantistiche", ciò significa

che il CONI è l'unico soggetto che può determinare il vero significato del termine "sportivo dilettante". Tale qualificazione viene riconosciuta attraverso la Iscrizione nel Registro Nazionale del CONI. Pertanto, l'ENPALS non può entrare nel merito delle attività svolte dalla ASD/SSD dovendosi, per esplicita norma legislativa, limitarsi alla verifica della Iscrizione nel predetto Registro. Ad ulteriore conferma di quanto esposto si richiama, oltremodo, il contenuto di cui alla circolare ministeriale 124/E/98 al punto 5.2.2. nella quale è specificato: *"..... affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, **intendendosi per tali le attività sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione è affiliata**"*

- 2) Quanto, poi, alla contestazione da parte dell'Enpals circa l'inquadramento dei compensi degli sportivi dilettanti nella casistica dei "redditi diversi", è utile tener presente che, in base alle disposizioni recate dalla L.335/1995, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia che il contributo " *è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi* ". Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dalla Amministrazione

Finanziaria, può qualificare differientemente i redditi in questione (circolare CONI 19 settembre 2006);

- 3) Ulteriore elemento a sostegno delle odierne memorie, è fondato sul disposto normativo di cui all'art. 35 del D.Lgv n. 185/2008 (decreto milleproroghe) che fornisce una ulteriore interpretazione, assolutamente pertinente con il comportamento delle NS. Società/Associazioni contribuente. Infatti, nella citata norma, si specifica: *“Nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al DPR 917/86, e succ. modificazioni, **sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza della attività sportiva dilettantistica**”*.

La superiore esposizione definisce le esatte posizioni, giuridiche – tributarie, assunte dagli EPS a sostegno della corretta applicazione della norma da parte dei propri associati avverso le pretese degli organismi previdenziali.



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000179/09

Roma, 21 Luglio 2009

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: richieste di regolarizzazione di posizioni contributive avanzate dall'ENPALS a organismi sportivi dilettantistici. Non assoggettabilità dei compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Si ha notizia che l'ENPALS continua ad avanzare pretese di "regolarizzazione di posizioni contributive" relativamente alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici ad istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, inviando a detti sodalizi diffide e procedendo nei loro confronti alla redazione di processi verbali.

Al riguardo questo Comitato Olimpico, per le ragioni rappresentate sull'argomento a codesti enti in indirizzo con la propria nota del 19 dicembre 2006, qui allegata, ad ogni buon fine, in copia, ritiene utile ribadire di non reputare sussistente l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.

E ciò anche quando detti compensi vengano erogati a fronte di attività non direttamente connesse a manifestazioni sportive dilettantistiche.

Tesi, questa, che trova, peraltro, ulteriore, totale conferma nelle norme recentemente intervenute in materia.

E' noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dall'art. 35, comma 5, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 aprile 2009, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 63-bis del

d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svolgono anche attività "di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari".

E', peraltro, utile tener presente che dopo gli incontri intervenuti sull'argomento con il CONI, l'ENPALS ha emanato, il 7 agosto 2006, la circolare n. 13, con la quale:

- ✓ in accoglimento alla tesi sostenuta da questo Comitato Olimpico, ha riconosciuto non esservi obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- ✓ con riferimento ai compensi in trattazione percepiti nell'esercizio di arti e professioni, come tali non inquadrabili, quindi, fiscalmente tra i redditi diversi, e al dichiarato scopo di favorire una corretta applicazione della disciplina dettata dal ripetuto art. 67 del TUIR, ha evidenziato una serie di indici idonei a connotare l'attività professionale come tale.

In relazione a questo ultimo punto non è superfluo considerare che, qualora il richiamo agli indici caratterizzanti l'esercizio di arti e professioni sia finalizzato a motivare eventuali rilievi e contestazioni dell'ENPALS sulla qualificazione fiscale dei compensi in parola, occorre tener conto che, in base all'enunciato dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 19956, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – norma da ritenersi principio generale in materia – il contributo previdenziale "...è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi".

Va da sé, quindi, che nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, è legittimato a qualificare diversamente i redditi in questione.

* * * * *

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)





Coni

Coor.to Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0510

Roma, 19 dicembre 2006

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate
Agli Enti di Promozione Sportiva
Ai Comitati Regionali e Provinciali CONI

Loro sedi – via e-mail

Oggetto: Proroga regolarizzazione posizioni contributive pregresse presso l'ENPALS
– non assoggettabilità compensi corrisposti da organismi sportivi
dilettantistici.

Il prossimo 16 gennaio 2007, verrà, come noto, a scadere la proroga accordata, da ultimo, dall'ENPALS, con messaggio n. 3 del 16 ottobre 2006, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso società sportive.

In proposito, a conferma di quanto rilevato nelle precedenti comunicazioni in materia, si osserva quanto segue:

con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DLCPS 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono state adeguate le categorie di lavoratori assicurate obbligatoriamente presso l'ENPALS.

Tra le nuove categorie di assicurati elencate nel decreto, interessano gli organismi sportivi quelle riportate sotto i seguenti numeri:

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.

In ordine ai soggetti ricompresi nelle categorie di cui sopra, l'ENPALS, con la circolare n. 7, del 30 marzo 2006, ha affermato che il richiamo agli impiegati e operai di cui al n. 20) va riferito ai lavoratori dipendenti ovvero utilizzati in via non occasionale, mentre, per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi l'obbligatorietà all'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro.

Quanto ai soggetti ricompresi nel n. 22), ha specificato l'ente previdenziale che, oltre ai dipendenti delle società sportive, l'obbligo di iscrizione è stato ora esteso anche a figure professionali tipiche del settore, quali i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori.

Con particolare riguardo ai direttori tecnici, l'ENPALS ha poi puntualizzato che, qualora tali soggetti svolgano un'attività riconosciuta di natura professionistica dalle federazioni sportive nazionali, essi saranno assicurati al Fondo sportivi professionisti istituito presso l'ENPALS stesso.

Ciò nella considerazione che riguardo allo sport professionistico restano fermi i criteri individuatori delle categorie professionali assicurate presso il predetto ente, in quanto regolati dalla legge n. 91/1981.

In relazione al settore dello sport dilettantistico, l'adozione in concreto delle disposizioni sin qui considerate ha comportato forti divergenze sul piano interpretativo tra il CONI e l'ENPALS relativamente alla delimitazione dell'area applicativa dello "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento contributivo dei compensi conseguiti in detto ambito, rientranti fiscalmente nella categoria dei redditi diversi.

Tale problematica ha costituito oggetto di confronto negli incontri avuti dal CONI unitamente agli Enti di promozione sportiva con l'ENPALS, prima direttamente e in un momento successivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, a seguito dei quali l'ENPALS ha emanato la circolare n. 13 del 7 agosto 2006.

Con tale atto, in accoglimento della tesi sostenuta dal CONI, l'ente chiarisce che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche.

A conclusione dei suddescritti incontri non è stato possibile, invece, raggiungere, al momento, nessuna intesa per una soluzione concordata con l'ENPALS in merito ad una proposta di assoggettamento contributivo delle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici (attualmente classificabili come redditi diversi), con il riferimento a parametri già in atto in materia fiscale, soluzione da recepirsi, poi, in un testo normativo.

Sempre in tema di contribuzioni previdenziali, e in relazione ad eventuali contestazioni da parte dell'ENPALS, è utile tener presente che, in base alle disposizioni recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, all'art. 2, comma 29, è da ritenersi principio generale in materia, che il contributo *"è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi"*. Pertanto nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria può qualificare differentemente i redditi in questione.

Si invitano gli enti in indirizzo a provvedere ad informare le associazioni affiliate dei suddetti adempimenti e sull'ambito di applicazione delle norme in questione, in particolare per quanto riguarda la non assoggettabilità a contribuzione ENPALS dei compensi corrisposti dalle società e associazioni dilettantistiche, qualificati dalla vigente legislazione quali "redditi diversi" ("diversi" cioè per stessa definizione normativa dai redditi di lavoro subordinato o autonomo), come riconosciuto dallo stesso ENPALS nella circolare soprarichiamata (n. 13 del 7 agosto 2006).

Cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)